Esente dal contributo unificato

Ai sensi dell'art 52 Dlgs. 196/03 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ove richiesto dalla vicenda o a tutela dei diritti o della dignità delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento

N. 5058/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02111/2010 REG.RIC.

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA

IL FUNZIONARIO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2111 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Maria Vanacore, in proprio e quale coniuge superstite del sig. Cinque Giuseppe, nonché Salvatore Cinque e Francesco Cinque nella qualità di eredi legittimi di Cinque Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria Di Leva, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Toledo 156 c/o Studio Soprano;

contro

A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria D'Elia, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, 81 presso la sede dell'Avvocatura Regionale;

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Miani, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia,81, presso la sede dell'Avvocatura Regionale;

U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Salvatore Di Palma, Giuseppe Staiano;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

a) in parte qua dei provvedimenti dall'Azienda Sanitaria Locale NA 5 ora ASL NA 3 Sud, ignoti in numero e data, recanti formulazione ed approvazione della graduatoria dei disabili aventi diritto al contributo ex L.R. Campania n. 11/84;

b) per quanto di ragione della Delibera della Giunta Regionale Campania n. 3152/02 il cui contenuto integrale è ignoto;

c) della nota prot. 886654 del 19/10/2007 a firma del competente Dirigente – Giunta Regionale della Campania – Area Generale Coordinamento – Assistenza sociale Attività Sociali trasmessa unitamente alla nota sub d) con cui si rappresentava che il nominativo di Cinque Giuseppe non era incluso negli elenchi trasmessi dalla A.S.L. Na 5 fra gli aventi diritto al contributo ex art. 26 L.R. n. 11/84;

d) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, in particolare della nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, prot. n. 1301 del 12/01/2010 nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a conseguire il contributo economico di cui all'art. 26 L.R. Campania n. 11/84 per gli anni 1984-1987, oltre interessi e rivalutazione dalla data di del sorgere del diritto fino al soddisfo, nonché per la condanna delle Amministrazione intimate, ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento del danno nei confronti dei ricorreenti, da calcolarsi in via equitativa, in ragione della disposta esclusione del Sig. Cinque Giuseppe dalla graduatoria degli aventi diritto al contributo in oggetto;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

a) della delibera di contenuto ignoto della Giunta Regionale per la Campania n. 1426 del 19/03/1991 recante approvazione della circolare n. 12/91;

b) per quanto di ragione della Delibera di contenuto ignoto della Giunta Regionale per la Campania n. 3090 del 11/04/2000 richiamata nel D.G.R. n. 2166 del 30/12/2005;

c) per quanto di ragione della Delibera di contenuto ignoto della Giunta Regionale per la Campania n. 991 del 2/03/2001 richiamata nel D.G.R. n. 2166 del 30/12/2005

d) della delibere A.S.L. Na n. 5 (ora A.S.L. Na n. 3) n. 629 n. 629 del 12/10/2004, n. 824 del 29/12/2004 e n. 81 del 28/01/2005, recepite insieme alle altre con delibera della G.R. n. 2166 del 31/12/2005, recante approvazione degli elenchi dei beneficiari al contributo, il cui contenuto integrale è ignoto;

e) della scheda di valutazione di contenuto integrale allegata alla Delibera D.G.R. n. 3152 (relativa a Cinque Giuseppe);

f) per quanto di ragione del n. 2 verbale n. 2 del tavolo tecnico del 20/05/2004 tenutosi tra Amministrazione Regionale e Direttori Generali della A.S.L. di contenuto integrale ignoto;

g) della nota Coordinatore Assistenza Sanitaria presso la Regione Campania n. 43180 del 25/05/2004, richiamata nella D.G.R. n. 2166 del 30/12/2005;

h) dei Decreti Dirigenziali non conosciuti nel contenuto integrale, recanti impegno e liquidazione di spesa per gli anni 2005-2009 e segnatamente:

anno 2005 D.D. n. 574 del 30/12/2005 e D.D. n. 125 del 3/03/2006;

anno 2006 D.D. n. 319 del 25/05/2006 e D.D. n. 615 del 11/09/2006;

anno 2007 D.D. n. 74 del 20/03/2007 e D.D. n. 192 del 8/05/2007;

anno 2008 D.D. n. 50 del 8/04/2008 e D.D. n. 415 del 16/06/2008;

anno 2009 D.D. n. 226 del 27/03/2009 e D.D. n. 375 del 27/04/2009;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 3 Sud e di Regione Campania e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che :

- il presente ricorso ha ad oggetto gli atti relativi alla valutazione dell'handicap di Giuseppe Cinque, non prodotti in atti, e in secondo luogo le delibere della A.S.L. Na n. 5 (ora A.S.L. Na n. 3) n. 629 n. 629 del 12/10/2004, n. 824 del 29/12/2004 e n. 81 del 28/01/2005, recepite insieme alle altre con delibera della G.R. n. 2166 del 31/12/2005, recante approvazione degli elenchi dei beneficiari al contributo ex art. 26 l.r. n. 11/1984 e la deliberazione della G.R. n. 2166 del 31/12/2005, nella parte in cui escludono il nominativo di Cinque Giuseppe dagli aventi diritto al contributo ex art. 26 l. r. n. 11/1984 e i relativi atti presupposti e consequenziali;

- l'art. 26 della legge n. 11/1984, recante "norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale", ha previsto per un periodo transitorio di durata triennale (aprile 1984 - marzo 1987) l'erogazione di un contributo economico da parte delle Unità Sanitarie Locali in favore delle "famiglie che provvedevano direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicap psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e richiedenti un'assistenza intensa e continuativa". L'erogazione di tale provvidenza risulta finalizzata, ai sensi del secondo comma dell'art. 26, a consentire il rientro dei portatori di handicap nei propri nuclei familiari, in modo

da assecondarne la risocializzazione con l'ambiente circostante, ed a sollevare parzialmente le famiglie dagli oneri economici connessi all'assistenza portatori di handicap, mentre il comma successivo dispone che "il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza per l'internato a tempo pieno";

- in seguito l'articolo unico della legge regionale 25 agosto 1989, n. 16, ha fornito un'interpretazione autentica del primo comma dell'art. 26, stabilendo che il contributo "non è destinato alle famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali sono previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali" ed è erogato "esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicap, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicap gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense a continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari";

- a tali disposizioni ha fatto seguito una serie di provvedimenti attuativi adottati dal Consiglio e dalla Giunta regionale della Campania, a partire dalla delibera di Giunta n. 1426 del 19 marzo 1984, recante i primi criteri applicativi per l'assegnazione dei contributi;

- successivamente, la Giunta regionale, con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991, ha approvato la circolare n. 12 del 1991, al fine di rideterminare criteri e modalità di applicazione dell'art. 26 della legge n. 11/1984, come interpretato dalla legge n. 16/1989;

- ancor più di recente la Giunta regionale è intervenuta sulla materia, con la delibera n. 3152 del 2002, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito di demandare ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania (competenti secondo l'accorpamento territoriale delle ex UU.SS.LL.) la formulazione di distinte graduatorie degli aspiranti al contributo ed è stato previsto - al fine di

omogeneizzare i criteri e le modalità di valutazione delle richieste di concessione del beneficio - l'utilizzo della scheda prevista dalla delibera n. 1426 del 1991 e dalla circolare n. 12 del 1991;

- successivamente la Giunta regionale, rilevato che le fasi procedimentali relative agli accertamenti sanitari non erano ancora concluse, dato atto della necessità di escludere la formazione, già prevista dalla pregressa normativa, di un'unica graduatoria regionale riservando alla Regione solo compiti di vigilanza e distribuzione del fondo e ravvisata la necessità di rideterminare nuovamente i criteri per l'assegnazione del contributo e di precisare nel contempo la fonte di copertura della spesa, con la delibera G.R.C. n. 3152 del 28 giugno 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 19 maggio 2003 ha confermato i criteri in base ai quali le UU.SS.LL. avrebbero dovuto uniformarsi per redigere le graduatorie dei potenziali beneficiari, eliminando tra le attività di competenza regionale quella relativa alla redazione della graduatoria unica regionale attribuendo unicamente alle AA.SS.LL. il fondo di copertura nonché la vigilanza sulla esatta esecuzione degli adempimenti di legge;

- alla luce di tali nuove disposizioni e dei nuovi criteri in base ai quali individuare i soggetti da inserire negli appositi elenchi, le AASSLL hanno provveduto a sottoporre nuovamente a visita i richiedenti il contributo al fine di verificare se gli stessi possedessero o meno i requisiti di cui alla l.r. n. 11/84;

CONSIDERATO CHE:

- alla luce delle modifiche normative successivamente intervenute il Consiglio di Stato ha avuto modo di occuparsi degli elenchi di cui alla l.r. n.11 del 1984 ritenendoli privi di valore in quanto meramente ricognitivi e concludendo che, in presenza delle radicali modifiche apportate ai procedimenti per la concessione del contributo di cui alla l.r. n.16 del 1989, i pregressi accertamenti sanitari e l'inclusione negli elenchi non potessero valere come presupposti per ottenere una

pronuncia sulla quale fondare l'obbligo dell'Amministrazione ad erogare la somma di denaro richiesta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, nn. 5532, 5713, 5538, 5717, 5715, 5714, 5716 del 2.10.2003);

- il contributo di cui trattasi, secondo la giurisprudenza, "costituisce oggetto di un'obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso all'esito non soltanto della verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche dalla valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati" (Cass. Sez. Un. n. 7790 del 1992; Cons. Stato, sez. V, n. 3056 del 2002; Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872);

- pertanto la posizione soggettiva di chi aspira al contributo in discorso non è di diritto soggettivo - nel qual caso la previsione di una graduatoria e l'attribuzione di un punteggio non avrebbero senso perché tutti gli aspiranti dovrebbero essere soddisfatti - bensì di interesse legittimo;

- come già evidenziato da questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania, Sez. VII, 26 gennaio 2007, n. 723) - le delibere n. 1426 del 1991 e n. 3152 del 2002 non contrastano con l'art. 26 della legge regionale n. 11/1984 perché, in considerazione dell'elevato numero di aspiranti al contributo, largamente superiore alle risorse disponibili, appare ragionevole e rispondente ai canoni di buona amministrazione l'attribuzione di punteggi e la predisposizione di una graduatoria al fine di individuare, tra i tanti aspiranti al contributo, quelli maggiormente bisognosi;

- secondo la giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania, Sez. VII, 8 novembre 2007, n. 11093; 9 giugno 2006, n. 6864), deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'orientamento formatosi in materia di procedimenti concorsuali, secondo il quale il punteggio numerico attribuito esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua motivazione e senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (ex multis,

Consiglio Stato, Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529), soprattutto allorquando siano stati predeterminati (come nel caso in esame) adeguati criteri di valutazione che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio;

- Parte ricorrente ha notificato il ricorso a due nominativi compresi negli elenchi originari di cui alla l.r. n.11 del 1984, ma in corso di causa la resistente Amministrazione ha depositato ulteriori elenchi degli ammessi al beneficio, redatti dalle AA.SS.LL. alla luce della normativa sopravvenuta, innanzi evidenziata;

- Il numero degli ammessi al beneficio e l'assenza di una graduatoria unica regionale in ordine di punteggio rendono difficoltosa ed onerosa la notifica ai controinteressati successivi, con la necessità peraltro di assicurare il più ampio contraddittorio in relazione alla procedura de qua, da considerarsi, come innanzi precisato, di carattere concorsuale;

VISTO:

- l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

- Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione";

RITENUTO CHE:

- Il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare

l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

- Quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; T.A.R. Lazio – Roma sez, terza bis, ordinanza n. 03458/2014);

- Nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione regionale, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Campania dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni intimate;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione di ammessi al beneficio, in base agli elenchi redatti dalle AA.SS.LL. competenti;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, con riferimento ai nominativi di cui ai suindicati elenchi;

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Campania ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione Settima del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che la Regione resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di dover rinviare per il prosieguo all'udienza pubblica del 5 febbraio 2015, riservata ogni decisione in rito, merito e spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dispone gli incombenti di cui in parte motiva;

Rinvia all'udienza pubblica del 5 febbraio 2015;

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 SET. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si rilascia su richiesta.

Sono fascicolo: dodici

Napoli, li 23-10-2014

Il Funzionario